

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 462

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, PASTORE, AGOGLIATI, ALBERTI CASELLATI, ARCHIUTTI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BARELLI, BASILE, BETTAMIO, BIANCONI, BOSCETTO, CAMBER, CANTONI, CASTAGNETTI, CENTARO, CHIRILLI, CICOLANI, COMINCIOLI, CONSTESTABILE, COSTA, D’AMBROSIO, DEGENNARO, DELL’UTRI, DE RIGO, D’IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, FASOLINO, FAVARO, FEDERICI, FERRARA, FIRRARELLO, FRAU, GENTILE, GIRFATTI, GIULIANO, GRECO, GRILLO, GUASTI, GUBETTI, GUZZANTI, IANNUZZI, IOANNUCCI, IZZO, LAURO, MAINARDI, MALAN, MANFREDI, MANUNZA, MARANO, MINARDO, MORRA, NESSA, NOCCO, NOVI, OGNIBENE, PASINATO, PESSINA, PIANETTA, PICCIONI, PONZO, RIZZI, SALINI, SAMBIN, SANZARELLO, SCARABOSIO, SCOTTI, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TREDESE, VIZZINI, ZICCONI e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di conoscere la verità sui finanziamenti provenienti dai Paesi dell'ex Patto di Varsavia e destinati direttamente o indirettamente a sostenere le iniziative politiche di partiti politici o di singoli rappresentanti degli stessi diventa indispensabile per fare luce su un periodo importante della storia repubblicana di questo Paese. Un fenomeno sul quale non si può tacere per evitare che comportamenti contrari agli interessi nazionali possano passare inosservati, magari attraverso l'imprudente destinazione al macero di importanti documenti.

Corrisponde ad una semplice coincidenza il fatto che proprio due mesi prima di questi avvenimenti il Governo abbia manifestato l'intenzione di distruggere una copiosa quantità di vecchi fascicoli dei servizi segreti considerati «illegittimi ed ininfluenti»? Non possiamo accettare che vengano cancellati fascicoli che ucciderebbero la memoria di una vicenda che invece è bene ricordare e cioè che l'Italia non è sempre stata effettivamente indipendente perchè nei suoi confini agivano, con ruoli diversi, soggetti che servivano interessi antinazionali.

Lo Stato, ed i suoi cittadini in particolare, hanno diritto di conoscere chi e quanti hanno minacciato la sua esistenza ed il sistema democratico.

In questi giorni le rivelazioni degli archivi di Vassili Mitrokhin, da parte dello storico Andrew, hanno riaperto una vecchia ferita e scatenato una vera e propria caccia a diplomatici, giornalisti e «collaboratori» che rischia di travolgere la credibilità delle istituzioni, ma che mantiene, per ora, un profilo solamente scandalistico.

Il cosiddetto «caso Cossutta» può considerarsi emblematico di quanto avvenuto nel passato.

Il fatto che un dirigente dell'ex Partito comunista italiano (PCI) non abbia mai negato, come risulta dagli interrogatori del 1991, di aver incassato finanziamenti «illegali» provenienti da Mosca per il PCI è fonte di grande allarme. È doveroso, in questo momento, chiedere se un Governo che si regge sul concorso decisivo di un uomo che avrebbe avuto rapporti di questa natura con un Paese nemico dell'Italia abbia la necessaria legittimità politica e morale. In nessun altro Paese occidentale sarebbe tollerato un Governo che si regga su tali basi. Se tali ultime rivelazioni dovessero dimostrarsi fondate, si dovrà constatare che la legge è stata violata. Per questo motivo non possiamo permettere che su argomenti del genere si eserciti soltanto la carta stampata senza che il Parlamento sia dotato degli strumenti di indagine necessari per la ricerca della verità, per la ricostruzione degli illeciti flussi finanziari e per rintracciare i responsabili di eventuali comportamenti tali da alterare gli equilibri politici nazionali.

Fino a che punto le «liberalità» provenienti dai Paesi dell'ex Patto di Varsavia hanno condizionato le scelte di uomini politici, sindacalisti e imprenditori vicini all'ex PCI e come essi hanno ricambiato queste generose offerte? Queste influenze straniere fino a che punto hanno condizionato la politica nazionale? Se non ci fossero state, l'Italia sarebbe ora diversa? Sarebbe mai stata possibile la formazione di un Governo ex comunista? Chi sono i veri destinatari dei finanziamenti illeciti, oltre a quelli attualmente citati dalla stampa quotidiana, come sono stati utilizzati e come sono entrati nel nostro

Paese? Quali sono stati i rapporti tra l'ex PCI, il *Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti* (KGB) e gli altri servizi segreti dei Paesi dell'Europa Orientale? Questi rapporti hanno influenzato i fenomeni eversivi italiani?

Tutti i cittadini hanno il diritto di avere delle risposte chiare a queste domande. È giunto il momento, una volta per sempre, di accertare in termini morali e politici la verità di questa sconcertante vicenda, al fine di evitare che i tentativi di insabbiamento, a cui assistiamo, non stravolgano quella storia, quel passato che noi tutti vogliamo conoscere. Non sarebbe la prima volta, esiste già una storia cancellata e riscritta - il monito di Orwell è sempre più attuale -; dopo dieci anni di inganni, bugie e falsità, il nostro Paese ha diritto di conoscere gli avvenimenti che hanno caratterizzato un periodo storico dai riflessi nazionali e internazionali

per offrire alle future generazioni un quadro preciso e completo senza manipolazioni.

Di fronte a questa situazione, occorre che il Parlamento indaghi per mezzo dell'azione approfondita di una inchiesta parlamentare su tutti gli aspetti di questa vicenda che coinvolge privati, società e partiti politici, per chiarire le responsabilità di quanti hanno usufruito, e magari continuano ad usufruire, di finanziamenti illeciti.

L'articolato del disegno di legge istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta è conseguente alla impostazione più rigorosa per riproporre, come dovere, anche in questo campo, la «questione morale». Le forze politiche sono chiamate ad una verifica necessaria che costituisce la prova autentica del loro costume e del loro impegno per la difesa degli interessi nazionali e per la salvaguardia della libertà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti, dopo averne preliminarmente verificato la provenienza, l'autenticità e l'affidabilità.

2. L'inchiesta deve accertare in particolare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione ed alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin;

b) le azioni degli organi preposti alla sicurezza, in relazione alle loro competenze e attribuzioni di legge.

3. L'inchiesta è svolta da una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, entro tre mesi dal suo insediamento e comunque non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi componenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

Art. 3.

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

5. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchie-

sta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

